



COMUNE di SAVONA

STATUTO COMUNALE

*APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON DELIBERAZIONE N.
211 DEL 7 OTTOBRE 1991*

MODIFICATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON DELIBERAZIONI:

- N. 279 DEL 22 DICEMBRE 1993*
- N. 60 DEL 28 GENNAIO 1994*
- N. 61 DEL 28 SETTEMBRE 2001*
- N. 14 DEL 27 MARZO 2007*
- N. 25 DEL 17 APRILE 2007*
- N. 6 DEL 23 FEBBRAIO 2010*
- N. 1 DEL 29 GENNAIO 2013*
- N. 37 DEL 26 SETTEMBRE 2013*
- N. 1 DEL 29 GENNAIO 2015*

INDICE

TITOLO I IL COMUNE DI SAVONA

Articolo 1	Il comune di Savona	pag.	5
Articolo 2	Il territorio del comune	pag.	5
Articolo 3	La sede del comune	pag.	5
Articolo 4	Stemma e gonfalone del comune	pag.	5
Articolo 5	Il comune di Savona nell'ordinamento repubblicano	pag.	6
Articolo 5-bis	Consiglio comunale dei ragazzi	pag.	6
Articolo 6	Obiettivi dell'azione comunale	pag.	7
Articolo 6-bis	Pari opportunità	pag.	8
Articolo 7	Le funzioni del comune	pag.	8
Articolo 8	Principi di azione e organizzazione del comune	pag.	9
Articolo 9	La programmazione	pag.	9
Articolo 9-bis	Principi generali in tema di diritti del contribuente	pag.	9
Articolo 9-ter	Sanzioni amministrative	pag.	10

TITOLO II GLI ORGANI DEL COMUNE

Articolo 10	Gli organi del comune	pag.	11
-------------	-----------------------	------	----

CAPO I IL CONSIGLIO COMUNALE

Articolo 11	Il consiglio comunale	pag.	11
Articolo 12	Le funzioni del consiglio comunale	pag.	12
Articolo 13	I consiglieri comunali	pag.	13
Articolo 13-bis	Presidenza del consiglio	pag.	15
Articolo 14	Il consigliere anziano	pag.	15
Articolo 14-bis	Funzioni del presidente del consiglio	pag.	15
Articolo 15	I gruppi consiliari	pag.	16
Articolo 16	Le commissioni consiliari	pag.	16
Articolo 16-bis	Indennità	pag.	17

CAPO II LA GIUNTA COMUNALE

Articolo 17	La giunta comunale	pag.	18
Articolo 17-bis	Linee programmatiche del Sindaco	pag.	18
Articolo 18	Competenze della giunta	pag.	19
Articolo 19	Abrogato		
Articolo 20	Cessazione dalla carica e sostituzione di membri della giunta	pag.	20
Articolo 21	La decadenza e la cessazione della giunta	pag.	20

Articolo 22	La mozione di sfiducia	pag.	20
CAPO III	IL SINDACO		
Articolo 23	Il sindaco	pag.	21
Articolo 23bis	Rappresentanza legale e processuale	pag.	23
Articolo 24	Elezione e cessazione dalla carica	pag.	23
Articolo 25	Il vicesindaco	pag.	24
TITOLO III	PARTECIPAZIONE POPOLARE, TRASPARENZA DELL'AMMINISTRAZIONE E DECENTRAMENTO		
Articolo 26	Partecipazione degli interessati ai procedimenti amministrativi	pag.	24
Articolo 27	Trasparenza dell'amministrazione e accesso dei cittadini alle informazioni amministrative	pag.	26
Articolo 27-bis	Ufficio relazioni con il pubblico	pag.	26
Articolo 28	Consultazione dei cittadini	pag.	27
Articolo 29	Le consulte comunali	pag.	28
Articolo 30	Referendum	pag.	28
Articolo 31	Istanze, petizioni e proposte	pag.	30
Articolo 32	Difensore civico	pag.	31
Articolo 32-bis	Esercizio mediante convenzione	pag.	33
Articolo 33	Circoscrizioni di decentramento	pag.	33
Articolo 34	Abrogato		
Articolo 35	Funzioni delle circoscrizioni	pag.	34
Articolo 35-bis	Elezione del consiglio circoscrizionale	pag.	35
Articolo 36	Associazioni e volontariato	pag.	36
TITOLO IV	UFFICI E SERVIZI DEL COMUNE		
CAPO I	ATTIVITA' DI GESTIONE		
Articolo 37	Principi	pag.	37
Articolo 38	Responsabilità di gestione	pag.	37
CAPO II	IL SEGRETARIO GENERALE		
Articolo 39	Funzioni ed attribuzioni	pag.	38
Articolo 39-bis	Direttore generale	pag.	39
CAPO III	IL VICESEGRETARIO GENERALE		

Articolo 40	Funzioni vicarie	pag.	40
CAPO IV	LA DIRIGENZA		
Articolo 41	Funzioni e compiti dei dirigenti	pag.	40
Articolo 42	Modalità di nomina dei dirigenti	pag.	41
Articolo 43	Attribuzione delle funzioni di dirigente. Responsabilità. Verifica dei risultati	pag.	41
Articolo 44	Conferenza dei dirigenti	pag.	42
CAPO V	PRINCIPI DI ORGANIZZAZIONE		
Articolo 45	Struttura del comune	pag.	42
Articolo 46	Personale	pag.	43
Articolo 46-bis	Associazioni sindacali	pag.	44
CAPO VI	I SERVIZI PUBBLICI COMUNALI		
Articolo 47	Gestione dei servizi pubblici comunali	pag.	44
Articolo 48	La concessione di servizi pubblici	pag.	45
Articolo 49	Le aziende speciali	pag.	45
Articolo 50	Gli organi delle aziende speciali	pag.	46
Articolo 51	Le istituzioni	pag.	47
Articolo 52	Le società per azioni a prevalente capitale pubblico locale	pag.	48
Articolo 53	Partecipazione a società di capitali, associazioni e fondazioni	pag.	48
CAPO VII	EFFICIENZA DELL'AMMINISTRAZIONE E CONTROLLI ECONOMICO-FINANZIARI		
Articolo 54	Efficienza e responsabilità nell'organizzazione e nell'azione amministrativa	pag.	49
Articolo 55	Revisione economico-finanziaria	pag.	49
Articolo 56	Finanza e contabilità	pag.	50
Articolo 57	Demanio e patrimonio	pag.	51
Articolo 58	Controllo interno degli equilibri finanziari	pag.	51
Articolo 59	Controllo economico interno della gestione	pag.	51
TITOLO V	SPESE ELETTORALI		
Articolo 59-bis	Spese elettorali	pag.	53
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI		pag.	54

TITOLO I IL COMUNE DI SAVONA

Articolo 1 Il comune di Savona

1. Il comune di Savona rappresenta la comunità locale, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
2. Il comune di Savona, e la comunità locale che in esso si ordina, sono autonomi.
3. Il Comune svolge le proprie funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

Articolo 2 Il territorio del comune

1. Il territorio del comune di Savona confina con quello dei comuni di Vado Ligure, Quiliano, Altare, Cairo Montenotte, Albisola Superiore e Albissola Marina nonché con il Mar Ligure, come risultante dagli atti catastali.
2. I confini del territorio comunale possono essere mutati, con le modalità stabilite dalla legge.

Articolo 3 La sede del comune

1. La sede del comune, sita nel palazzo civico di piazza Sisto IV, può essere trasferita soltanto con deliberazione del consiglio comunale.

Articolo 4 Stemma e gonfalone del comune

1. Lo stemma del comune di Savona si identifica come descritto nel Regio Decreto del 12 novembre 1938.

2. Il gonfalone del comune di Savona, decorato di medaglia d'oro al valore militare per la resistenza, è costituito da drappo rosso al palo di bianco, frangiato d'oro, caricato nel centro dello stemma civico con l'iscrizione centrata in oro: città di Savona.
3. Il vessillo del comune di Savona è costituito da un drappo a tre bande orizzontali di eguali dimensioni con i colori rosso, bianco e rosso.
4. Il sindaco o il consiglio comunale può disporre che sia esibito il gonfalone con lo stemma ogni volta che si reputi necessario rendere ufficiale la partecipazione del comune di Savona nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze.
5. La giunta può autorizzare l'uso e la riproduzione dello stemma del comune per fini non istituzionali soltanto se sussiste un pubblico interesse.

Articolo 5

Il comune di Savona nell'ordinamento repubblicano

1. Il comune di Savona e la sua comunità si riconoscono quali parte della più ampia comunità nazionale ordinata nella repubblica italiana e, all'interno di questa, della comunità ligure, ordinata nella regione Liguria.
2. Il comune di Savona concorre con le altre istituzioni alla determinazione e attuazione degli obiettivi della Costituzione repubblicana e degli ideali della Resistenza. Concorre, in particolare, con gli altri enti territoriali liguri alla determinazione e attuazione delle linee programmatiche della regione Liguria.

Articolo 5-bis

Consiglio comunale dei ragazzi

1. Il comune di Savona allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva può promuovere l'elezione del consiglio comunale dei ragazzi.
2. Il consiglio comunale dei ragazzi ha il compito di deliberare in via consultiva nelle seguenti materie:
 - politica ambientale;
 - sport, giochi, tempo libero;

- rapporti con l'associazionismo;
 - cultura, musica, spettacolo;
 - pubblica istruzione;
 - assistenza ai giovani, agli anziani;
 - rapporti con l'UNICEF.
3. Le modalità d'elezione ed il funzionamento del consiglio comunale dei ragazzi sono stabiliti con un apposito regolamento.

Articolo 6

Obiettivi dell'azione comunale

1. L'azione del comune è finalizzata alla salvaguardia e alla promozione dei valori e degli interessi fondamentali della comunità locale, nonché al suo armonico sviluppo sociale, culturale ed economico.
2. Costituiscono altresì obiettivi primari dell'azione del comune di Savona:
 - a) la solidarietà verso i cittadini socialmente più deboli;
 - b) la valorizzazione delle funzioni educativa e sociale della famiglia;
 - c) il miglioramento della qualità della vita;
 - d) l'integrazione dei gruppi etnici e dei soggetti di diverse culture, nel rispetto e nella valorizzazione delle loro tradizioni;
 - e) il superamento di ogni discriminazione tra i sessi, promuovendo, anche con specifiche azioni positive, condizioni di pari opportunità;
 - f) la promozione di una cultura di pace e di rispetto dei diritti umani;
 - g) la solidarietà e il sostegno concreto all'indipendenza ed alla libertà dei popoli;
 - h) la valorizzazione delle tradizioni e dei costumi della città;
 - i) il dialogo con le autonomie locali europee;
 - l) la conoscenza, la tutela e il recupero del patrimonio storico, artistico, culturale ed ambientale, della comunità valorizzando e rendendo fruibili i beni che lo costituiscono;
 - m) il sostegno alle iniziative per assicurare il diritto al lavoro, alla casa, all'istruzione.
3. Il comune riconosce l'ambiente come bene essenziale della collettività, ne assume la valorizzazione della qualità come obiettivo prioritario della propria politica, uniformando ad esso la propria azione in ogni concreta attività di intervento per abbattere le fonti di inquinamento dell'aria,

- dell'acqua, del suolo ed acustico.
4. Il comune cura che lo sviluppo dell'economia locale si svolga in modo da consentire il più efficace impiego di tutte le risorse umane, ambientali ed organizzative presenti sul territorio; a tal fine individua, quali principali interlocutori, i sindacati dei lavoratori, le organizzazioni della cooperazione, gli ordini professionali e le associazioni rappresentative delle imprese.
 5. Il comune partecipa alle iniziative internazionali e sviluppa rapporti con le comunità locali di altre nazioni, anche mediante adesione ad associazioni e gemellaggi, per scopi di conoscenza, di democrazia, di pace e di cooperazione.
 6. Il comune opera per garantire la sicurezza di tutti i cittadini in armonia con la comunità, individuando idonei strumenti;
 7. Il comune concorre a garantire il diritto alla salute, individuando idonei strumenti per renderlo effettivo.

Articolo 6-bis **Pari opportunità**

1. Al fine di assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna, nella formazione della giunta e degli organi collegiali non elettivi del Comune e di enti, aziende e istituzioni da esso dipendenti, nonché nella designazione e nella nomina dei rappresentanti del comune nei predetti enti, aziende e istituzioni, dovrà essere garantita la presenza di entrambi i sessi.

Articolo 7 **Le funzioni del comune**

1. Appartengono al comune di Savona tutte le funzioni amministrative riguardanti la popolazione e il territorio comunale, con particolare riferimento alle funzioni che attengono ai servizi sociali, all'assetto, all'utilizzazione, alla salvaguardia e alla valorizzazione del territorio, allo sviluppo economico.
2. Abrogato

Articolo 8

Principi di azione e organizzazione del comune

1. Nel quadro dei principi costituzionali di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione, il comune di Savona ispira la propria organizzazione a criteri di efficienza, di efficacia e di economicità di gestione, al principio della pubblicità, della trasparenza e della partecipazione popolare all'esercizio della funzione amministrativa.
2. Nella sede comunale e in quella delle singole circoscrizioni sono previsti appositi spazi da destinare ad albo pretorio per la pubblicazione di atti, provvedimenti, avvisi e quant'altro sia soggetto o venga sottoposto a tale forma di pubblicità; il segretario generale, avvalendosi degli uffici, cura l'affissione all'albo pretorio.

Articolo 9

La programmazione

1. Il comune assume la programmazione come metodo della propria azione coordinandola con la regione, la provincia e gli altri enti territoriali.
2. Il comune partecipa con proprie proposte e progetti alla determinazione degli obiettivi e degli strumenti nonché alla realizzazione della programmazione della provincia e degli altri enti istituzionali.
3. Fatti salvi gli obblighi puntualmente disposti da norme specifiche, l'adozione di provvedimenti di generale interesse può essere preceduta da iniziative volte a favorire la partecipazione delle circoscrizioni, delle associazioni economiche e sindacali, nonché delle associazioni interessate iscritte negli appositi albi.
4. Abrogato

Articolo 9-bis

Principi generali in tema di diritti del contribuente

1. Le disposizioni regolamentari di natura tributaria emanate dal comune non possono avere effetto retroattivo, salvo che si tratti di norme con valore di interpretazione autentica.

2. Il comune non può prorogare i termini di prescrizione e decadenza per gli accertamenti di imposta.
3. Il comune assume iniziative idonee per consentire, in materia tributaria, la conoscenza, anche in via informatica, delle disposizioni legislative e amministrative necessarie al fine di permettere ai contribuenti di assolvere in maniera corretta le loro obbligazioni.
4. Il contribuente deve essere posto in condizione di conoscere effettivamente gli atti tributari a lui destinati, mediante apposite notificazioni e comunicazioni effettuate con modalità tali da garantire il rispetto del diritto alla riservatezza del destinatario.
5. Il comune adotta procedure tributarie ispirate all'esigenza di consentire ai contribuenti l'adempimento delle obbligazioni tributarie con il minor numero di oneri e nelle forme meno costose e più agevoli.
6. Ogni pubblicazione ed informazione imposta da disposizioni legislative o regolamentari in relazione a redditi tassati deve contenere anche l'indicazione del relativo valore al netto delle imposte.
7. Ciascun contribuente può inoltrare per iscritto circostanziate e specifiche istanze di interpello relative all'applicazione di disposizioni tributarie comunali, per le parti disciplinate dal comune, a casi concreti e personali, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla loro corretta interpretazione. La risposta del comune, scritta e motivata, vincola l'amministrazione con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza e limitatamente al richiedente.
8. Le obbligazioni tributarie possono essere estinte anche per compensazione, secondo le modalità indicate nei regolamenti comunali.

Articolo 9-ter **Sanzioni amministrative**

1. Qualora la legge non disponga diversamente, le contravvenzioni ai regolamenti comunali e alle ordinanze a contenuto generale sono punite con la sanzione amministrativa fino ad un massimo di lire due milioni.

TITOLO II GLI ORGANI DEL COMUNE

Articolo 10 Gli organi del comune

1. Gli organi del comune sono: il consiglio comunale, la giunta comunale, il sindaco.
2. Spettano agli organi politici i poteri di governo, di indirizzo e di controllo politico-amministrativo. La gestione amministrativa è attribuita ai dirigenti, salvo i casi in cui singole competenze gestionali siano temporaneamente affidate dal sindaco al segretario generale. Ciò potrà avvenire, in particolare, nei seguenti casi:
 - a) ove sia assente un dirigente o sia vacante un posto di qualifica dirigenziale e non sia possibile, per motivate ragioni organizzative, provvedere con l'affidamento dell'incarico ad altro dirigente;
 - b) per particolari servizi collocati nella dotazione organica in posizione di staff, in relazione alle specifiche competenze del segretario generale.

CAPO I IL CONSIGLIO COMUNALE

Articolo 11 Il consiglio comunale

1. Il consiglio comunale è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.
- 1-bis. Il consiglio comunale è dotato di autonomia organizzativa e funzionale, secondo le modalità disciplinate dal regolamento. Per rendere effettiva detta autonomia, nel bilancio annuale del comune sono stanziati adeguate risorse finanziarie, sulla base delle proposte della presidenza del consiglio, formulate dalla commissione consiliare dei capigruppo, al

- consiglio comunale è assegnata adeguata dotazione organica di personale.
2. La composizione, le modalità di elezione e la durata in carica del consiglio comunale sono determinate dalla legge.
 3. Sono altresì determinati dalla legge i casi e i modi di anticipato scioglimento del consiglio comunale.
 4. Fatti salvi i casi in cui la legge richieda maggioranze diverse, il consiglio è validamente costituito quando sia presente almeno la metà dei consiglieri assegnati. In seconda convocazione, la seduta è valida con la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati per legge al comune, senza computare a tal fine il sindaco.
 5. Le deliberazioni sono approvate quando conseguono la maggioranza dei voti favorevoli sui contrari, salvo i casi per cui sia prevista una maggioranza qualificata.
 6. Il voto è palese, tranne quando concerne persone.
 7. Il presidente del consiglio comunale è tenuto a riunire il consiglio, in un termine non superiore a venti giorni, quando lo richiedano un quinto dei consiglieri o il sindaco, inserendo all'ordine del giorno prioritariamente le questioni richieste.
 8. Le modalità di convocazione e svolgimento delle sedute consiliari, nonché di organizzazione e funzionamento del consiglio sono stabilite con apposito regolamento.
 9. Le sedute del consiglio sono di regola pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento di cui al comma 8.
 - 9-bis. La seduta del consiglio per la convalida degli eletti e per l'elezione del presidente del consiglio è convocata dal sindaco eletto entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione e deve aver luogo entro dieci giorni dalla convocazione.
 10. I verbali delle sedute e delle deliberazioni del consiglio comunale sono redatti a cura del segretario generale che li sottoscrive insieme al presidente della seduta.

Articolo 12

Le funzioni del consiglio comunale

1. Il consiglio ha competenza a deliberare nei casi previsti dalla legge. In particolare, il consiglio è competente a deliberare la disciplina generale

delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi (rimanendo, pertanto, attribuiti alla competenza della giunta gli adeguamenti tariffari nonché gli adeguamenti delle fasce di reddito in relazione alle variazioni del costo della vita), le sovrimposte alle imposte e tasse statali e regionali nonché le loro modificazioni, i regolamenti la cui approvazione non sia demandata dalla legge o dallo statuto ad altri organi, il regolamento per il funzionamento degli uffici e dei servizi alle dirette dipendenze del consiglio comunale, le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi a quelli già contemplati nel bilancio pluriennale. Qualora il consiglio non abbia provveduto alla definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni entro quaranta giorni dall'insediamento, si intendono confermati quelli già approvati dal precedente consiglio.

2. Abrogato
3. Abrogato
4. Abrogato

Articolo 13

I consiglieri comunali

1. I consiglieri rappresentano l'intero comune senza vincolo di mandato. La loro posizione giuridica è stabilita dalla legge.
2. I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione degli eletti ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal consiglio la relativa deliberazione.
3. I consiglieri restano in carica fino alla proclamazione dei nuovi eletti. Dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, il consiglio comunale si limita ad adottare gli atti urgenti ed indifferibili.
- 3 bis. Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al rispettivo consiglio, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere

- allo scioglimento del consiglio a norma dell'articolo 141, comma 1, lettera b), numero 2), del testo unico degli enti locali.
4. I consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici del comune, nonché dalle aziende, dalle istituzioni e dagli enti da esso dipendenti tutti i documenti e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato. I consiglieri sono tenuti a serbare il segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge. Le disposizioni del presente comma si applicano anche ai consiglieri circoscrizionali. Inoltre essi hanno diritto a ottenere, da parte del sindaco, un'adeguata e preventiva informazione sulle questioni sottoposte all'organo, anche attraverso l'attività della conferenza dei capigruppo di cui al successivo articolo 15.
 5. I consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni questione di competenza del consiglio, nonché il diritto di presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni ed ogni altra istanza di sindacato ispettivo.
 6. I consiglieri hanno inoltre il diritto di provocare il controllo preventivo di legittimità nei confronti delle deliberazioni del consiglio e della giunta comunale, nei limiti e alle condizioni previsti dalla legge.
 7. Le modalità di esercizio dei diritti di cui al presente articolo sono disciplinate nel regolamento di cui all'articolo 11, comma 8.
 - 7 bis. Con lo stesso regolamento sono stabiliti i termini entro cui le commissioni consiliari ed il Consiglio Comunale devono prendere in esame le proposte dei consiglieri, nonché le conseguenze in ordine alla inosservanza di tali termini.
 - 7 ter. Il termine per l'esame da parte del Consiglio Comunale delle proposte di deliberazione presentate dai consiglieri comunali non può in ogni caso superare i sessanta giorni per i regolamenti ed i trenta giorni in tutte le altre ipotesi.
 8. I consiglieri che immotivatamente non intervengono a tre sedute consecutive, sono richiamati per atto scritto e personalmente notificato. Ove gli stessi non intervengano, senza giustificato motivo, alla seduta successiva, sono dichiarati decaduti.
 9. Il regolamento di cui all'articolo 11, comma 8, stabilisce le modalità per rendere pubblici i dati relativi alle presenze dei consiglieri alle sedute.

Articolo 13-bis
Presidenza del Consiglio

1. Il consiglio è presieduto dal consigliere anziano per le deliberazioni concernenti:
 - a) la convalida degli eletti
 - b) il giuramento del sindaco
 - c) l'elezione del presidente del consiglio.
2. L'elezione del presidente ha luogo a scrutinio segreto. Risulta eletto, al primo scrutinio, il consigliere che ottiene un numero di voti almeno pari alla maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Nel secondo scrutinio è sufficiente la maggioranza dei voti espressi e in caso di parità, viene eletto il consigliere più anziano d'età.
3. Avvenuta l'elezione di cui al primo comma, lettera c), la presidenza spetta al consigliere eletto.
4. Il consiglio elegge quindi un proprio vicepresidente con le stesse modalità.

Articolo 14
Il consigliere anziano

1. E' consigliere anziano chi risulta eletto con la maggiore cifra individuale. A parità di cifra individuale, il più anziano di età.

Articolo 14-bis
Funzioni del presidente del consiglio

1. Il presidente rappresenta il consiglio comunale, ne tutela la dignità, assicura l'esercizio delle funzioni allo stesso attribuite dalla legge e dal presente statuto.
2. Convoca e presiede le sedute consiliari e ne fissa l'ordine del giorno.
3. Promuove e coordina i rapporti del consiglio comunale con le commissioni consiliari, il sindaco e la giunta comunale, gli organi del decentramento, il difensore civico ed il collegio dei revisori del conto.
4. Nomina i componenti delle commissioni consiliari sulla base di quanto

- disposto dal regolamento di funzionamento del consiglio comunale.
- 4-bis. Il presidente del consiglio comunale assicura una adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al consiglio.
 5. Il comune assicura al presidente del consiglio le strutture e il personale necessario per lo svolgimento delle funzioni di competenza.
 6. In caso di assenza o impedimento del presidente, le sue funzioni sono svolte dal vicepresidente.
 7. In caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, le funzioni sono svolte dal consigliere anziano.

Articolo 15

I gruppi consiliari

1. I consiglieri comunali sono organizzati in gruppi.
2. Ogni gruppo consiliare esprime un capogruppo. In caso di mancata designazione, ovvero di assenza o impedimento del capogruppo non accompagnata dall'indicazione di un sostituto, si considera capogruppo chi ha riportato il maggior numero di voti nell'ambito della propria lista.
3. Il regolamento di cui all'articolo 11, comma 8, definisce le modalità con cui si assicurano ai gruppi mezzi adeguati per lo svolgimento delle loro funzioni, nonché il ruolo della conferenza dei capigruppo e ogni altro aspetto concernente il funzionamento dei gruppi.
4. Presso il comune di Savona è istituita la conferenza dei capigruppo, deputata a rispondere alle finalità generali di cui al precedente articolo 13. La disciplina, il regolamento, le specifiche attribuzioni sono contenute nel regolamento del consiglio comunale.

Articolo 16

Le commissioni consiliari

1. Sono istituite nell'ambito del consiglio comunale, secondo criteri di proporzionalità tra i gruppi, commissioni permanenti con funzioni consultive ed istruttorie.

2. Le commissioni consiliari permanenti esaminano preventivamente le proposte di deliberazione da sottoporre al consiglio, che verranno individuate nel regolamento di cui all'articolo 11, comma 8. Svolgono consultazioni su temi di interesse generale. Possono disporre l'audizione di assessori e funzionari del comune e di rappresentanti delle istituzioni e delle aziende.
3. Possono altresì essere istituite, con deliberazione del Consiglio Comunale e con analoghi criteri, commissioni consiliari speciali, anche a tempo determinato, per la trattazione di specifici problemi.
4. Con deliberazione del consiglio comunale adottata a maggioranza assoluta dei propri membri, possono infine essere istituite, su proposta del sindaco o di almeno un quinto dei consiglieri, commissioni di indagine su funzioni comunque inerenti l'attività dell'amministrazione; le predette commissioni, composte da un consigliere per gruppo, che esprime un numero di voti pari a quello dei componenti il gruppo stesso, sono dotate di tutti i poteri amministrativi necessari per l'espletamento dell'incarico.
- 4-bis. La presidenza delle commissioni di indagine di cui al precedente comma 4 ovvero di altra commissione avente funzioni di controllo e di garanzia è riservata ad un consigliere appartenente alla minoranza.
5. Le commissioni di cui ai superiori commi 3 e 4 sono equiparate, a tutti gli effetti, a quelle permanenti.
6. Il regolamento di cui all'articolo 11 comma 8, determina le modalità di costituzione e di funzionamento delle commissioni consiliari.
7. Le sedute delle commissioni consiliari di cui ai commi 1 e 3 sono pubbliche, salvo i casi individuati dal regolamento di cui al precedente comma; quelle delle commissioni consiliari di cui al comma 4 sono segrete e, fino al momento della presentazione al consiglio della relazione della commissione, i componenti della stessa, i soggetti uditi nonché il funzionario verbalizzante sono vincolati dal segreto d'ufficio.

Articolo 16-bis Indennità

1. I consiglieri comunali hanno diritto a percepire, nei limiti fissati dalla legge e secondo quanto previsto dai regolamenti comunali, un gettone di

- presenza per la partecipazione a consigli e commissioni.
2. I consiglieri possono richiedere la trasformazione del gettone di presenza in un'indennità di funzione, con i limiti e le modalità previste dalla legge e dai regolamenti comunali.

CAPO II LA GIUNTA COMUNALE

Articolo 17 La giunta comunale

1. La giunta comunale collabora con il sindaco nell'amministrazione del comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
2. La giunta comunale è composta dal sindaco, che la presiede e da un numero di assessori individuati dal sindaco in misura non superiore a dieci.
3. Il sindaco nomina i componenti della giunta comunale nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini di cui all'art. 6-bis dello Statuto, garantendo la presenza di entrambi i sessi. Di dette nomine il sindaco dà comunicazione al consiglio comunale nella prima seduta successiva alle elezioni.
4. Possono essere nominati componenti della giunta comunale i cittadini in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere comunale.
5. Abrogato

Articolo 17-bis Linee programmatiche del sindaco

1. Il sindaco, sentita la giunta, entro trenta giorni dalla proclamazione, presenta al consiglio le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato.
2. Il consiglio partecipa alla definizione delle linee programmatiche, che costituiscono punto di riferimento per la formazione dei successivi bilanci

- annuali e pluriennali.
3. Il consiglio verifica periodicamente l'attuazione delle linee programmatiche in sede di approvazione del conto consuntivo, della ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e dell'assestamento generale di bilancio.
 4. Nel secondo semestre dell'anno e comunque prima dell'approntamento del documento di programmazione economica e finanziaria dell'ente, sono individuate dal consiglio quelle linee programmatiche e di indirizzo generale necessarie per corrispondere alle diverse esigenze emerse in ambito locale, da recepirsi in sede di formazione di bilancio di previsione.

Articolo 18

Competenze della giunta

1. La giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del sindaco, degli organi di decentramento, del segretario generale o dei dirigenti.
2. In attuazione degli indirizzi espressi dal consiglio, la giunta collabora col sindaco per la formulazione di direttive e l'approvazione di programmi volti, anche attraverso la promozione di innovazioni e di modalità tecnologiche e organizzative avanzate, al raggiungimento, in maniera efficiente ed efficace, degli obiettivi fissati e all'erogazione dei servizi.
3. In particolare la giunta, per ciascuno dei settori di attività dell'amministrazione comunale, assegna obiettivi generali ed analitici, attribuendo ai dirigenti le risorse finanziarie, umane e strumentali necessarie, ne controlla e verifica la realizzazione e sorveglia l'adeguatezza degli atti.
4. Spetta inoltre alla giunta svolgere attività propositiva e di impulso nei confronti del consiglio in ordine alle deliberazioni di competenza dello stesso.
5. La giunta presenta al consiglio una volta all'anno, una relazione sulla propria attività, nei termini e con le modalità indicati dal regolamento di cui all'articolo 11 - comma 8 - del presente statuto.
6. La giunta effettua la nomina degli organismi e delle commissioni non

attribuite dalla legge alla competenza del sindaco o del consiglio.

Articolo 19
Abrogato

Articolo 20
Cessazione dalla carica e sostituzione di membri della giunta

1. I singoli componenti della giunta cessano dalla carica per la perdita dei requisiti previsti dalla legge, per dimissioni, per revoca o per decesso.
2. Il sindaco, nei casi di cui al precedente comma, provvede alla sostituzione al più presto e comunque non oltre dieci giorni dal verificarsi dell'evento.

Articolo 21
La decadenza e la cessazione della giunta

1. La giunta comunale decade per dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del sindaco e per scioglimento del consiglio comunale.
2. *(Annullato dal CO.RE.CO con ordinanza n. 4285/4373 del 30 ottobre 2001).*
3. La giunta cessa dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia.

Articolo 22
La mozione di sfiducia

1. La mozione di sfiducia deve essere proposta nei confronti del sindaco e dell'intera giunta e deve essere presentata per iscritto, motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il sindaco.
2. La mozione viene posta in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.
3. La votazione ha luogo per appello nominale e la mozione è approvata a

maggioranza assoluta dei componenti il consiglio.

4. L'approvazione della mozione comporta lo scioglimento del consiglio comunale.

CAPO III IL SINDACO

Articolo 23 Il Sindaco

1. Il sindaco rappresenta il comune; è l'organo responsabile dell'amministrazione dell'ente e, nell'esercizio delle funzioni relative, assicura l'unità di indirizzo della giunta comunale promuovendo e coordinando l'attività degli assessori; è responsabile verso il consiglio comunale dell'attuazione delle linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato; sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti.
2. In particolare, compete al sindaco:
 - a) convocare e presiedere la giunta comunale;
 - b) in caso di inerzia o ritardo del dirigente nell'emanazione di atti di sua competenza, fissare un termine perentorio entro il quale il dirigente stesso deve adottare gli atti in questione. Qualora l'inerzia permanga, il sindaco può attribuire ad altro dirigente, al segretario generale o al direttore generale la competenza all'adozione di tali atti, ferma restando la responsabilità del dirigente competente per il mancato adempimento;
 - c) emanare le ordinanze contingibili ed urgenti nella sua veste di ufficiale di governo;
 - d) indire i referendum;
 - e) promuovere la conclusione di accordi di programma ai sensi dell'articolo 34 T.U. e. l. e quindi, tra l'altro, approvarli con proprio atto formale e presiedere il collegio di vigilanza sulla loro esecuzione, informando, secondo la rispettiva competenza, la giunta comunale o il consiglio comunale della richiesta di accordo che

- intende avanzare e precisando gli enti ai quali intende rivolgere la richiesta, l'oggetto dell'intervento per il quale sia ritenuto necessario l'accordo di programma, i tempi, le modalità, i finanziamenti ed ogni altro adempimento cui il comune sarebbe chiamato in caso di raggiungimento dell'accordo;
- f) aderire alle richieste di conclusione di accordi di programma provenienti dai soggetti a ciò abilitati dalla legge informando, secondo la rispettiva competenza, la giunta comunale o il consiglio comunale delle richieste presentate ed indicando le determinazioni che ritiene debbano assumersi in riferimento ad esse;
 - g) designare, nominare e revocare i rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni;
 - h) impartire direttive al direttore generale, ove nominato o al segretario generale in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sul funzionamento degli uffici e dei servizi comunali;
 - i) attribuire e definire gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, secondo le modalità indicate dal presente statuto e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
 - j) nominare le commissioni di gara e di concorso;
 - k) coordinare e riorganizzare, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti;
 - l) in casi di emergenza, connessi con il traffico e/o l'inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verificano particolari necessità dell'utenza, modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, adottando i necessari provvedimenti contingibili ed urgenti.
3. Il sindaco esercita ogni altra funzione a lui attribuita dalla legge o dallo statuto.

4. Il sindaco può delegare proprie funzioni agli assessori.
5. Il sindaco, nella sua qualità di organo titolare del potere di sovrintendere al funzionamento dei servizi e degli uffici, può partecipare alle riunioni della conferenza permanente dei dirigenti.

Articolo 23-bis

Rappresentanza legale e processuale

1. La rappresentanza legale e processuale spetta al Sindaco e, in caso di sua assenza o impedimento, a chi legalmente lo sostituisce.
2. Per tutte le liti attive il Sindaco deve, previamente, essere autorizzato da apposita deliberazione di Giunta Comunale. In tale ipotesi la deliberazione della Giunta Comunale è necessaria anche per l'ipotesi di transazione.
3. In caso di liti passive il Sindaco si costituisce in giudizio sulla base di apposita determinazione del Dirigente cui è assegnato l'Ufficio Legale, al quale spetterà valutare se resistere formalmente alla lite, se comporla in via transattiva, se rinunziarvi, assumendo contestualmente i connessi impegni di spesa.
4. In materia tributaria il Comune sta in giudizio mediante il Dirigente del Settore competente.

Articolo 24

Elezione e cessazione dalla carica

1. Il sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto ai sensi delle vigenti leggi.
2. Il sindaco è membro a tutti gli effetti del consiglio comunale.
3. Il sindaco cessa dalla carica, oltre che per la perdita dei requisiti previsti dalla legge, per le altre cause dalla stessa previste.
4. Nel caso di dimissioni, queste divengono irrevocabili e producono gli effetti voluti dalla legge trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al consiglio.
5. Delle dimissioni, divenute irrevocabili ai sensi del comma precedente, non è necessario che il consiglio prenda formalmente atto.

Articolo 25
Il vicesindaco

1. Il sindaco, al momento della nomina degli assessori, attribuisce ad uno di essi le funzioni di vicesindaco.
2. Il vicesindaco sostituisce il sindaco in caso di assenza, di impedimento temporaneo o di sospensione dall'esercizio della funzione adottata ai sensi delle vigenti leggi.
3. In caso di assenza o di impedimento anche del vicesindaco, le funzioni del sindaco sono svolte da uno degli assessori secondo l'ordine risultante dal provvedimento di nomina.

TITOLO III
PARTECIPAZIONE POPOLARE, TRASPARENZA
DELL'AMMINISTRAZIONE E DECENTRAMENTO

Articolo 26
Partecipazione degli interessati ai procedimenti amministrativi.

1. I soggetti interessati da atti del comune possono partecipare al relativo procedimento, nei limiti e con le modalità di cui ai successivi commi del presente articolo.
2. Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, i competenti organi o uffici del comune comunicano l'avvio del procedimento stesso, con mezzi idonei:
 - a) ai diretti destinatari degli effetti del provvedimento finale cui il procedimento è preordinato;
 - b) a coloro che per legge devono intervenire;
 - c) ai soggetti ai quali il provvedimento può recare pregiudizio, sempre che tali soggetti siano individuati o facilmente individuabili.
3. I soggetti di cui al precedente comma, nonché gli altri soggetti eventualmente legittimati, possono intervenire nel procedimento, secondo modalità stabilite dall'amministrazione comunale con

apposito regolamento. Le modalità dell'intervento devono consentire all'interessato di far valere le proprie ragioni in modo effettivo e con ragionevole facilità, secondo criteri di equilibrato temperamento con le esigenze di efficienza e celerità del procedimento amministrativo.

4. Quando ciò sia possibile ed opportuno nel pubblico interesse, la partecipazione al procedimento può dare luogo alla conclusione di accordi, tra gli interessati e l'amministrazione comunale, relativi ai provvedimenti cui il procedimento stesso è preordinato.
5. Sono fatte salve le speciali discipline concernenti la partecipazione a particolari procedimenti amministrativi di competenza del comune.
6. Il comune di Savona promuove e tutela la partecipazione dei cittadini singoli od associati, all'amministrazione dell'ente locale, al fine di assicurarne il buon andamento, la trasparenza, l'imparzialità. La partecipazione popolare si esprime anche con l'incentivazione delle forme associative e di volontariato ed il diritto dei singoli cittadini ad intervenire nel procedimento amministrativo. Il consiglio comunale predispone ed approva un apposito regolamento nel quale sono ben definite le modalità con cui i cittadini possono far valere i diritti e le prerogative previste nel presente comma.
7. Nei rapporti con tali forme associative saranno privilegiati i seguenti aspetti:
 - a) tutela delle fasce più deboli (popolazione anziana, disabili, rappresentanze del disagio sociale);
 - b) valorizzazione e promozione delle associazioni culturali, scientifiche, ed ambientaliste;
 - c) valorizzazione e promozione delle attività sportive tra i giovani.
8. Lo strumento prescelto per regolare i rapporti tra il comune e tali organismi è quello della convenzione, che, nei casi previsti dall'apposito regolamento emanato ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, potrà prevedere anche forme di contributi o concessioni di altri benefici.
9. Il comune di Savona riconosce e promuove le forme di associazionismo presenti sul proprio territorio.

Articolo 27
Trasparenza dell'amministrazione
e accesso dei cittadini alle informazioni amministrative

1. Il comune, come presupposto di effettiva partecipazione, garantisce, anche attraverso l'individuazione di un ufficio per le relazioni con il pubblico, la più ampia informazione sulla propria attività e, nei limiti di legge e di conformità ai pubblici interessi, su quella degli enti o aziende cui partecipi. Tutti gli atti dell'amministrazione comunale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa dichiarazione di legge o per effetto di motivata dichiarazione del sindaco che, nei limiti previsti dalla legge e con le modalità stabilite per regolamento, ne vieti l'esibizione.
2. Il comune assicura a tutti i cittadini, singoli o associati, il diritto, da esercitarsi mediante richiesta motivata:
 - a) di accedere agli atti amministrativi del comune e ottenerne copia, con modalità, anche afferenti ai costi, previste da apposito regolamento;
 - b) di ricevere informazioni sullo stato degli atti e delle procedure, nonché sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardino;
 - c) di accedere alle informazioni di cui l'amministrazione comunale sia in possesso.
3. Le modalità per l'esercizio dei diritti di cui al comma precedente sono disciplinate con regolamento.
- 3-bis. Ciascun elettore può far valere in giudizio le azioni e i ricorsi che spettano al comune. La giunta comunale valuta l'opportunità di costituirsi nel giudizio, assumendo, in tal caso, le relative spese.

Articolo 27-bis
Ufficio relazioni con il pubblico

1. E' istituito, secondo le modalità previste dal regolamento, un ufficio per l'informazione ai cittadini e le relazioni con il pubblico, che ha il compito di:
 - a) favorire l'accesso alle strutture, ai servizi, ai documenti

- dell'amministrazione;
- b) informare il pubblico sulle attività istituzionali dell'ente;
 - c) ricevere relazioni, proposte, osservazioni, reclami da parte di cittadini;
 - d) predisporre interventi organizzativi e logistici intesi a migliorare il rapporto con i cittadini e la comunicazione pubblica, mediante progetti organici e articolati;
 - e) programmare ed attuare iniziative di comunicazione pubblica, anche in via telematica, in modo da assicurare la conoscenza sia di normative locali, regionali e nazionali, sia di servizi e strutture.

Articolo 28

Consultazione dei cittadini

1. Il comune, quando si appresta ad assumere decisioni che toccano essenziali interessi di una parte definita della popolazione residente nel territorio comunale, può consultare la popolazione interessata allo scopo di conoscerne gli orientamenti.
2. A tal fine il comune:
 - a) promuove incontri tra esponenti dell'amministrazione e i rappresentanti di organizzazioni o gruppi di cittadini che abbiano come finalità specifica la cura dell'interesse o del problema che forma oggetto dell'atto da compiersi o della decisione da assumersi da parte del comune;
 - b) convoca assemblee, con la partecipazione di esponenti dell'amministrazione comunale, invitando ad intervenire, con adeguati mezzi di pubblicità, la parte di popolazione specificatamente interessata all'atto da compiersi o alla decisione da assumersi.
3. Sugli atti o sulle decisioni di cui sopra il comune provoca il parere del consiglio di circoscrizione competente per territorio. In ogni caso gli atti dell'amministrazione, se difforni dai pareri espressi, devono essere motivati.

Articolo 29

Le consulte comunali

1. Il Consiglio comunale istituisce apposite consulte, relative a settori di rilevanza per gli interessi della collettività locale al fine di conoscerne gli orientamenti.
2. Il provvedimento di istituzione individua il settore di competenza di ciascuna consulta e ne disciplina composizione, modalità di funzionamento e pubblicità.
3. Ciascuna consulta è presieduta dal Sindaco o da un Assessore o da un Consigliere da lui delegato; deve essere comunque garantita la presenza di un membro della Giunta comunale competente per delega. È membro di diritto di ciascuna consulta un rappresentante dei gruppi di minoranza.
I componenti della Giunta comunale o del Consiglio comunale possono assistere alle riunioni della consulta e a tale scopo dovranno essere informati della convocazione.

Articolo 30

Referendum

1. La popolazione del comune, su iniziativa dell'amministrazione, può essere chiamata ad esprimere il proprio orientamento su questioni relative a materie di competenza comunale, tramite referendum consultivo riguardante la proposta di adozione di un determinato atto di competenza del consiglio comunale o la proposta di abrogazione di un atto adottato dal consiglio comunale. Il referendum è deliberato dal consiglio.
2. Alla consultazione referendaria può essere chiamata l'intera popolazione del comune ovvero la popolazione compresa in una o più circoscrizioni comunali, a seconda della portata della questione sottoposta a referendum.
3. Il referendum può essere altresì promosso per iniziativa popolare, quando ne facciano richiesta almeno 1/15 dei cittadini residenti nel comune che abbiano almeno sedici anni di età. Tale frazione si mantiene anche nel caso che il quesito ovvero i quesiti sottoposti a referendum interessino la popolazione di una o più circoscrizioni, prendendo come riferimento il numero di cittadini maggiori di sedici anni residenti nella/e rispettiva/e

circoscrizioni. Il referendum di iniziativa popolare può essere indetto solo dopo verifica della sua ammissibilità ai sensi dei successivi commi 5 e 6, da compiersi con le modalità previste nel comma seguente. Il referendum può, altresì, essere promosso su richiesta di almeno due terzi dei consigli circoscrizionali che si siano espressi al riguardo con la maggioranza qualificata dei due terzi dei loro componenti ovvero da una circoscrizione, qualora il quesito sia di esclusiva competenza, per territorio o per funzioni, della stessa.

4. Sulla ammissibilità del referendum si pronuncia un'apposita commissione, composta da tre membri, dei quali uno è il presidente del consiglio comunale, che lo presiede e gli altri due sono il segretario generale e il vicesegretario generale del comune. La commissione decide a maggioranza sull'ammissibilità del quesito proposto dal comitato promotore, in relazione alle disposizioni dello statuto. La commissione qualora si pronunci negativamente sull'ammissibilità del quesito posto deve corredare il proprio parere delle motivazioni.
- 4-bis. Alla raccolta delle firme si procede, una volta dichiarata l'ammissibilità del quesito, utilizzando appositi moduli stampati a cura della segreteria generale. La regolarità delle sottoscrizioni, debitamente autenticate, è verificata dall'ufficio elettorale comunale ed è attestata dal dirigente del settore.
5. Possono sottoporsi a referendum le questioni che presentino i seguenti requisiti:
 - a) riguardare materie che non esorbitino dalle competenze del comune;
 - b) avere una portata estesa all'intero territorio comunale o quanto meno all'intero territorio di una circoscrizione;
 - c) riguardare uno specifico atto, intervento o comportamento che il comune possa, nella sua discrezionalità, adottare o non adottare, essendo pertanto esclusi referendum relativi ad atti, interventi o comportamenti dovuti, ovvero ad atti, interventi o comportamenti illegittimi;
 - d) essere formulate, con sufficiente chiarezza e precisione, nella forma di un'alternativa di fronte alla quale il cittadino si possa esprimere, in modo significativo, con un "sì" o con un "no".
6. Il referendum non può avere per oggetto:
 - a) provvedimenti inerenti elezioni, nomine, designazioni, revoche o

- decadenze;
- b) provvedimenti concernenti il personale comunale, delle istituzioni e delle aziende speciali;
 - c) provvedimenti inerenti l'assunzione di mutui o l'emissione di prestiti;
 - d) atti relativi ad imposte e tasse, rette e tariffe;
 - e) bilanci preventivi o consuntivi;
 - f) atti inerenti la tutela di minoranze etniche o religiose;
 - g) disposizioni del presente statuto.
7. I referendum sono indetti dal sindaco e si svolgono in una giornata festiva di una sola sessione annuale, ad eccezione dell'anno in cui si rinnova il consiglio comunale. Non possono svolgersi in coincidenza con altre operazioni di voto.
 8. Viene attribuito il diritto di voto ai cittadini residenti nel comune che abbiano almeno sedici anni di età alla data della consultazione.
 9. L'oggetto del referendum è iscritto all'ordine del giorno del consiglio comunale entro trenta giorni dallo svolgimento. In tale seduta ciascuno dei gruppi consiliari si esprime in ordine al risultato. L'organo competente delibera in proposito, con motivazione analitica, entro i sessanta giorni successivi.
 10. Non si procede agli adempimenti di cui al comma precedente, se alla consultazione non ha partecipato, con voto favorevole o contrario, almeno un terzo degli aventi diritto.

Articolo 31

Istanze, petizioni e proposte

1. Singoli cittadini, nonché gruppi o organizzazioni di cittadini, possono rivolgere al comune istanze, petizioni e proposte dirette a sollecitare interventi o comportamenti dell'amministrazione, che siano rivolti alla migliore tutela di interessi collettivi, riferiti al territorio comunale o a parte di esso.
2. Per gli effetti di cui ai commi seguenti, le istanze, petizioni e proposte devono presentare i seguenti requisiti:
 - a) essere sottoscritte dagli autori, di cui devono indicarsi con chiarezza le generalità e l'indirizzo, ovvero, quando gli autori agiscono quali rappresentanti di un'organizzazione, la carica ricoperta all'interno di

- questa, nonché la precisa denominazione e sede della medesima;
- b) identificare con sufficiente chiarezza e precisione gli atti, interventi o comportamenti sollecitati;
 - c) sollecitare atti, interventi o comportamenti che non esorbitino dalle competenze del comune e non siano per altra ragione illegittimi.
3. Entro sessanta giorni dalla ricezione dell'istanza, petizione o proposta che presenti i requisiti di cui al comma precedente, il competente organo o ufficio del comune comunica la posizione dell'amministrazione comunale rivolgendosi per iscritto all'autore o al primo del gruppo di autori, ovvero indirizzandosi alla sede dell'organizzazione autrice.
 4. La posizione dell'amministrazione comunale deve essere motivata, ed espressa in termini precisi e circostanziati, anche con riferimento ai tempi in cui gli atti, gli interventi o i comportamenti sollecitati potranno realizzarsi.

Articolo 32 **Difensore civico**

1. E' istituito presso il comune il difensore civico all'interno del palazzo comunale con risorse e strutture adeguate al funzionamento dell'ufficio, con compiti di garante dell'imparzialità e del buon andamento dell'amministrazione comunale, ivi compresi i pubblici servizi comunque gestiti dal comune.
2. Il difensore civico è eletto dal consiglio comunale, con voto segreto e a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati, tra i cittadini che siano in possesso dei requisiti di eleggibilità e compatibilità con la carica di consigliere comunale, e che, per le loro qualità personali e professionali, offrano sicure garanzie di indipendenza, obiettività e serenità di giudizio nonché di competenza amministrativa. Gli ordini professionali, le associazioni di categoria, le organizzazioni sindacali e le associazioni iscritte nell'albo di cui all'articolo 36 possono segnalare nominativi di candidati. Tutte le candidature vanno presentate accompagnate da curricula.
3. Le funzioni di difensore civico sono altresì incompatibili con la qualità di senatore della Repubblica, di membro della Camera dei deputati, di consigliere regionale, di consigliere provinciale, di consigliere comunale o

circostrizionale nonché con la qualità di amministratore di enti, istituti ed aziende pubbliche.

- 3-bis. Esercita il controllo sulle deliberazioni del consiglio comunale e della giunta, secondo le modalità e nei termini previsti dalla legge.
4. L'incompatibilità originaria o sopravvenuta comporta la dichiarazione di decadenza dall'ufficio se l'interessato non fa cessare la relativa causa entro venti giorni dalla contestazione mossa nei suoi confronti dal sindaco.
5. Il difensore civico dura in carica due anni e non può essere confermato che una sola volta. I poteri del difensore civico sono prorogati fino all'entrata in carica del successore.
6. Il difensore civico può essere revocato, con deliberazione del consiglio comunale da adottarsi a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati, per gravi motivi inerenti l'esercizio delle sue funzioni.
7. Al difensore civico compete un'indennità stabilita per regolamento e comunque non superiore all'indennità percepita dal sindaco.
8. Il difensore civico, su richiesta o indicazione di qualunque interessato, ovvero d'ufficio, interviene presso l'amministrazione comunale, assunta ogni utile informazione, per segnalare abusi, disfunzioni, carenze e ritardi dell'amministrazione stessa nei confronti dei cittadini, affinché vi si ponga rimedio.
- 8-bis. Il difensore civico inoltre:
 - ha il compito di intervenire presso gli organi ed uffici del comune allo scopo di garantire l'osservanza del presente statuto e dei regolamenti comunali, nonché il rispetto dei diritti dei cittadini italiani e stranieri;
 - deve intervenire su richiesta degli interessati o per iniziativa propria ogni volta che si ritiene siano violati la legge, lo statuto o i regolamenti;
 - deve provvedere affinché la violazione, per quanto possibile, sia eliminata e può dare consigli ed indicazioni alla parte offesa, perché la stessa possa tutelare i propri interessi nelle forme di legge;
 - deve inoltre vigilare affinché a tutti i cittadini siano riconosciuti gli stessi diritti;
 - deve garantire la propria opera a vantaggio di chiunque si rivolga ad esso, egli deve essere presente per il pubblico almeno due volte alla settimana.
9. Alla segnalazione e alle eventuali richieste del difensore civico,

l'amministrazione comunale fornisce motivata risposta entro trenta giorni dalla ricezione delle stesse. A sua volta, il difensore civico che sia intervenuto su richiesta o indicazione di soggetto interessato, riferisce per iscritto a quest'ultimo circa gli esiti del suo intervento, dandone comunicazione anche all'amministrazione comunale.

10. Il difensore civico invia al consiglio comunale, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente. Il comune adotta forme di pubblicità di detta relazione. In essa il difensore civico può altresì formulare proposte organizzative e funzionali dirette ad elevare l'imparzialità e a migliorare il buon andamento dell'amministrazione comunale.
11. La dotazione di personale, l'organizzazione e il funzionamento dell'ufficio sono definiti dal regolamento.

Articolo 32-bis **Esercizio mediante convenzione**

1. Le funzioni del difensore civico possono essere affidate, previa convenzione e nel rispetto del presente statuto, al titolare della medesima carica presso altro comune.
2. Con la convenzione sono disciplinati i conseguenti rapporti finanziari.

Articolo 33 **Circoscrizioni di decentramento**

1. Il territorio del comune è articolato in circoscrizioni di decentramento. Il numero e l'estensione territoriale delle circoscrizioni sono individuati nel regolamento sul decentramento. Esse sono organismi di partecipazione, di rappresentanza democratica, di consultazione e di gestione di servizi di base, nonché di esercizio di funzioni eventualmente delegate dal comune.
2. Organi delle circoscrizioni sono il consiglio circoscrizionale e il presidente. Il consiglio circoscrizionale è eletto con suffragio diretto, il presidente è eletto dal consiglio nel suo seno. Gli organi della circoscrizione rappresentano le esigenze della popolazione della circoscrizione nell'ambito dell'unità del comune. Essi, pertanto, esercitano funzioni attive nel prevedere, organizzare e realizzare interventi e servizi

sul territorio circoscrizionale.

3. L'organizzazione e le funzioni delle circoscrizioni sono disciplinate dal presente statuto e dall'apposito regolamento.

Articolo 34

Gli organi delle circoscrizioni di decentramento

Abrogato

Articolo 35

Funzioni delle circoscrizioni

1. La circoscrizione esprime parere obbligatorio sugli atti fondamentali del comune e segnatamente:
 - a) progetto di bilancio annuale e pluriennale e programmi delle opere pubbliche;
 - b) proposte di deliberazioni relative ai piani urbanistici generali nonché attuativi, purché, per questi ultimi, essi riguardino il territorio della circoscrizione;
 - c) proposte di deliberazioni attinenti la gestione dei servizi pubblici locali.
2. Il parere deve essere espresso entro il termine comunque non inferiore a dieci giorni, che nei casi adeguatamente motivati di estrema urgenza, può essere ridotto a cinque giorni, all'uopo assegnato dall'amministrazione, trascorso inutilmente il quale il parere si intenderà come acquisito.
3. La giunta e il consiglio comunale, per gli atti di rispettiva competenza, possono richiedere pareri alle circoscrizioni, assegnando di volta in volta un termine per provvedere, decorso il quale il parere si intenderà acquisito.
4. Le circoscrizioni possono approvare proposte di atti da sottoporre alla giunta, al consiglio, al sindaco o ai dirigenti, secondo le rispettive competenze, su qualsiasi questione di interesse generale per gli abitanti del territorio circoscrizionale.

L'organo al quale la proposta è indirizzata deve darvi riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni o provvedendo al riguardo o motivando l'impossibilità di provvedere o, comunque, le ragioni per cui non ritiene di provvedere.

5. Alle circoscrizioni è affidata, per le parti meglio specificate nel regolamento del decentramento, la gestione dei seguenti servizi di base:
 - sportivi;
 - manutenzione ordinaria;
 - verde pubblico e piccoli interventi di pulizia dell'abitato;
 - biblioteche;
 - collaborazione nel settore sociale;
 - iniziative culturali e di aggregazione sociale sul territorio.
6. Con deliberazione del consiglio comunale, da assumere con la maggioranza qualificata stabilita per l'approvazione delle modifiche statutarie, può essere affidata alle circoscrizioni la gestione di altri servizi di base.
7. Con lo stesso procedimento di cui al comma 6, il comune può delegare alle circoscrizioni l'esercizio di ulteriori funzioni.

Articolo 35-bis **Elezione del consiglio circoscrizionale**

1. Il consiglio circoscrizionale è eletto a suffragio diretto. E' consentita l'espressione di un solo voto di preferenza.
2. In ciascuna circoscrizione vengono attribuiti almeno i tre quinti dei seggi alla lista che consegue il maggior numero di voti validi.
I restanti sei seggi vengono ripartiti proporzionalmente fra le altre liste. A tal fine si divide la cifra elettorale di ciascuna lista per 1, 2, 3, 4 sino a concorrenza del numero dei seggi da assegnare e quindi si scelgono, tra i quozienti così ottenuti, i più alti, in numero eguale a quello dei seggi da assegnare, disponendoli in graduatoria decrescente. Ciascuna lista ottiene tanti seggi quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria.
A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il seggio è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio. Se ad una lista spettano più seggi di quanti sono i suoi candidati, i seggi eccedenti sono distribuiti fra le altre liste secondo l'ordine dei quozienti.
3. Nell'ambito di ogni lista, i candidati sono proclamati eletti consiglieri circoscrizionali secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali. In

caso di parità di cifra individuale, sono proclamati eletti i candidati che precedono nell'ordine di lista. Per cifra individuale di ciascun candidato, si intende il numero dei voti di preferenza espressi per ciascuno di essi aumentato del numero dei voti ottenuti dalla rispettiva lista.

4. Lo svolgimento dell'elezione del consiglio circoscrizionale è disciplinato dal regolamento del decentramento.

Articolo 36 **Associazioni e volontariato**

1. In attuazione dei principi fissati dalla legge e dall'articolo 26 del presente statuto, il comune promuove, riconosce e valorizza le organizzazioni di volontariato, le associazioni che perseguano, senza scopo di lucro, finalità umanitarie, scientifiche, religiose, di promozione sociale e civile, di salvaguardia dell'ambiente naturale e del patrimonio culturale ed artistico, nonché di diffusione della pratica sportiva.
2. Le organizzazioni ed associazioni di cui al comma precedente sono iscritte in apposito albo conservato ed aggiornato a cura del comune.
3. Con apposito regolamento si stabiliscono le modalità di iscrizione nell'albo di cui al comma che precede e della relativa gestione.
4. Il comune può stabilire specifici rapporti con gli enti e con le associazioni ed organizzazioni di volontariato di cui al comma uno del presente articolo, il quale, offrendo servizi in risposta ai bisogni della comunità, concorrono alle finalità sociali del comune stesso.
5. Il comune, pertanto, può realizzare forme di collaborazione con gli enti, con le associazioni e le organizzazioni di volontariato sulla base di progetti finalizzati e tenuto conto della qualità dei servizi erogati e dell'esperienza nel settore. I rapporti sono regolati da apposite convenzioni, in applicazione delle vigenti leggi.

TITOLO IV UFFICI E SERVIZI DEL COMUNE

CAPO I ATTIVITA' DI GESTIONE

Articolo 37 Principi

1. E' attività di gestione quella volta all'esercizio operativo delle funzioni amministrative, tecniche, contabili e finanziarie proprie dell'ente, quali riconosciute dal vigente ordinamento delle autonomie locali.
2. L'attività di gestione è strumentale al potere di indirizzo e di controllo politico-amministrativo nonché di governo, proprio degli organi elettivi; deve essere esercitata secondo principi di legalità, imparzialità, correttezza, di economicità ed efficienza, di efficacia e coerenza rispetto agli obiettivi definiti ed assegnati dagli organi elettivi.
3. I titolari della responsabilità dell'attività di gestione attuano e realizzano gli indirizzi politico-amministrativi e di governo dell'ente con autonomia operativa nella scelta di mezzi e di procedure in relazione alle risorse umane, finanziarie e strumentali attribuite.

Articolo 38 Responsabilità di gestione

1. I dirigenti sono responsabili dell'attività di gestione dell'ente e dei relativi risultati.
2. Le loro competenze sono definite dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, secondo i principi delle leggi dello stato e del presente statuto.
3. Essi si avvalgono delle strutture e dell'apporto amministrativo, tecnico, contabile-finanziario dell'ente, esercitando i poteri gerarchici e decisionali secondo le modalità ed i principi statutari e regolamentari.

CAPO II IL SEGRETARIO GENERALE

Articolo 39 Funzioni e attribuzioni

1. Il comune ha un segretario titolare dirigente pubblico, dipendente dell'Agenda autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali e iscritto al relativo albo nazionale.
2. Accanto alle funzioni assegnate dalle apposite disposizioni di legge, il segretario svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto e ai regolamenti. Al segretario possono, altresì, essere affidate dal sindaco singole competenze gestionali in conformità all'articolo 10, comma 2, del presente statuto.
3. Al segretario spetta la generale sovrintendenza ed il coordinamento della struttura operativa dell'ente, nonché funzioni di propulsione e controllo dell'attività gestionale, salvo quando sia stato nominato il direttore generale ai sensi dell'articolo 39-bis.
4. Il segretario dipende funzionalmente dal sindaco.
5. Al segretario fanno capo tutte le competenze ed attribuzioni inerenti alla legalità e alla garanzia previste dal vigente ordinamento delle autonomie locali, dalla legislazione e dal presente statuto.
6. Il segretario è chiamato ad assicurare l'assistenza tecnico-giuridica nella preparazione degli atti deliberativi di consiglio e di giunta, la cui redazione spetta comunque ai dirigenti.
7. Abrogato
8. Il segretario convoca e presiede la conferenza dei dirigenti, sottopone all'esame della stessa argomenti e problemi di natura gestionale ed operativa, salvo quando sia stato nominato il direttore generale ai sensi dell'articolo 39-bis.
9. Nel rispetto delle direttive e degli indirizzi impartiti dal sindaco e dalla giunta, il segretario è chiamato ad assolvere, in particolare, le seguenti attribuzioni:
 - a) stabilisce criteri e adotta atti necessari di indirizzo, impulso, organizzativi, per assicurare uniformità e correttezza nei

- provvedimenti, per curare l'istruttoria delle deliberazioni e la loro attuazione;
- b) unitamente al dirigente preposto, cura gli atti e le procedure attuative delle deliberazioni della cui istruttoria è responsabile;
 - c) partecipa alle riunioni della giunta e del consiglio, cura la redazione dei relativi verbali che poi sottoscrive congiuntamente al presidente;
 - d) su ogni proposta di provvedimento deliberativo verifica l'esistenza dei pareri espressi dai dirigenti e dai funzionari direttivi sotto il profilo tecnico, amministrativo, di regolarità contabile, esprimendo infine le proprie osservazioni in merito alla conformità alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti;
 - e) roga i contratti dell'ente;
 - f) Abrogato
 - g) presiede le commissioni di concorso per la copertura di posti di qualifica dirigenziale;
 - h) decide sui reclami avverso provvedimenti di diniego in materia di accesso dei cittadini alla documentazione amministrativa.

Articolo 39-bis **Direttore Generale**

1. Il sindaco, previa deliberazione della giunta comunale, può nominare un direttore generale, al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato di durata non superiore a quella del mandato del sindaco stesso, secondo i criteri stabiliti nel regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.
2. Il direttore generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'ente, secondo le direttive impartite dal sindaco, sovrintende alla gestione dell'ente, perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza, convoca e presiede la conferenza dei dirigenti e svolge tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge, dai regolamenti e da appositi provvedimenti del sindaco.

CAPO III IL VICESEGRETARIO GENERALE

Articolo 40 Funzioni vicarie

1. Il comune ha un vicesegretario generale cui compete lo svolgimento delle funzioni vicarie del segretario.
2. Il vicesegretario coadiuva il segretario nell'esercizio delle sue funzioni e lo sostituisce di diritto, a tutti gli effetti, in ogni caso di vacanza, di assenza e di impedimento.
3. Al vicesegretario può essere attribuita dal regolamento la direzione di un'unità organizzativa.

CAPO IV LA DIRIGENZA

Articolo 41 Funzioni e compiti dei dirigenti

1. I dirigenti sono i titolari dell'attività di gestione dell'ente, secondo criteri definiti dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti.
 2. Sono chiamati a realizzare gli obiettivi e gli indirizzi fissati dagli organi elettivi secondo i principi fissati nell'articolo 37 dello statuto.
- 2-bis. Abrogato
3. Spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dal presente statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell'ente o non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale ed in particolare, tutti quelli espressamente attribuiti ai dirigenti stessi da specifiche disposizioni di legge. Più specificamente, contenuti e modalità di esercizio di tali competenze sono disciplinati dai seguenti atti a contenuto generale:
 - a) regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
 - b) regolamento di contabilità;

- c) regolamento dei contratti.
4. Abrogato

Articolo 42

Modalità di nomina dei dirigenti

1. La copertura dei posti di qualifica dirigenziale avviene a seguito di pubblico concorso o tramite corso-concorso ovvero per effetto di processi di mobilità.
2. La giunta può procedere alla copertura di posti vacanti nelle qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione anche mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato.
3. La durata dei contratti di cui al comma 2 non può essere superiore al periodo di mandato elettivo del sindaco.
4. Il contratto deve essere stipulato unicamente con soggetti forniti di adeguata esperienza e qualificazione, che siano comunque in possesso dei requisiti di studio e professionali richiesti dalla legge e dai contratti per l'accesso alla qualifica da ricoprire.
5. Per tutta la durata del contratto sono estese all'interessato le disposizioni sullo stato giuridico dei dipendenti di ruolo di corrispondente posizione funzionale.
6. Il contratto può essere unilateralmente risolto con deliberazione motivata della giunta, quando, nel periodo considerato dal contratto medesimo, il livello dei risultati conseguiti dal dirigente risulti palesemente insoddisfacente.

Articolo 43

Attribuzione delle funzioni di dirigente. Responsabilità. Verifica dei risultati.

1. I dirigenti assunti con le modalità di cui al comma 1 dell'articolo 42 vengono investiti della responsabilità delle unità organizzative dell'amministrazione comunale con provvedimento del sindaco, ai sensi dell'articolo 23 - comma 2, lettera m) - dello statuto.

2. Abrogato
3. La responsabilità dei dirigenti in relazione agli obiettivi dell'ente, alla correttezza amministrativa, alla efficienza e ai risultati della gestione è valutata, in contraddittorio con gli interessati, secondo le vigenti disposizioni legislative e contrattuali.
4. Le modalità per l'attuazione degli atti di cui al comma precedente sono disciplinate dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
5. Abrogato
6. Per la verifica dei risultati dell'attività di gestione si procederà a mezzo di apposito nucleo di valutazione e conformemente alle pertinenti disposizioni legislative.

Articolo 44

Conferenza dei dirigenti

1. Per un coordinato esercizio delle funzioni dei dirigenti in vista dell'attuazione dei progetti e dei programmi degli organi di governo è istituita la conferenza dei dirigenti presieduta e diretta dal segretario generale, salvo quando sia stato nominato il direttore generale.
2. Nel rispetto delle competenze degli organi elettivi, alla conferenza dei dirigenti spettano funzioni propositive, consultive, organizzative ed attuative.
3. Il funzionamento e le modalità di esercizio delle attribuzioni della conferenza vengono disciplinate dal regolamento.

CAPO V

PRINCIPI DI ORGANIZZAZIONE

Articolo 45

Struttura del comune

1. La struttura organizzativa del comune si articola in unità organizzative cui sono preposti i dirigenti, che ne hanno la responsabilità gestionale

secondo i principi fissati nel presente statuto e nel regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

2. Il regolamento stabilisce le modalità di raccordo tra le funzioni del segretario e quelle del direttore generale nonché tra le prime e l'attività dei dirigenti.

Articolo 46

Personale

1. Il personale è assunto per concorso o mediante le altre procedure previste dalla legge e dal presente statuto e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
- 1-bis. Nelle materie soggette alla disciplina del codice civile, delle leggi sul lavoro e dei contratti collettivi, il comune opera con i poteri del privato datore di lavoro, adottando tutte le misure inerenti all'organizzazione ed alla gestione dei rapporti di lavoro;
2. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi disciplina, tra l'altro:
 - a) la dotazione organica del personale;
 - b) Abrogato
 - c) l'intero assetto strutturale ed operativo attraverso l'eventuale creazione di differenti aree funzionali che aggregano le diverse unità organizzative per affinità di competenze;
 - d) l'attribuzione ai dirigenti della responsabilità di direzione gestionale per l'attuazione degli obiettivi fissati dagli organi elettivi dell'ente; l'individuazione in capo ai funzionari direttivi delle specifiche responsabilità per le unità operative assegnate;
 - e) le modalità del necessario coordinamento fra le attività del segretario generale e del direttore generale e quella dei vari dirigenti e funzionari responsabili dei servizi e degli uffici;
 - f) le modalità di accesso al rapporto d'impiego, le cause di cessazione, le garanzie dei dipendenti in ordine all'esercizio dei diritti; le condizioni e le modalità di sviluppo del rapporto di impiego, compresi la responsabilità e gli effetti disciplinari, in conformità della normativa di legge e contrattuale vigente;
 - g) le sanzioni disciplinari e le responsabilità in base a quanto previsto dalla legge e dai contratti collettivi di lavoro;

- h) Abrogato
3. Il regolamento individua i criteri e le modalità per realizzare la necessaria flessibilità nell'assegnare le risorse umane alle varie unità organizzative allo scopo di adeguare tempestivamente le strutture ai compiti e programmi dell'ente.
 4. Il comune programma e cura la formazione e l'aggiornamento del personale.

Articolo 46-bis **Associazioni sindacali**

1. Le associazioni sindacali sono interlocutori del comune nelle materie concernenti il personale e l'organizzazione del lavoro, secondo quanto previsto dalla legge e dagli accordi nazionali di lavoro del comparto enti locali.

CAPO VI **I SERVIZI PUBBLICI COMUNALI**

Articolo 47 **Gestione dei servizi pubblici comunali**

1. Il comune, nell'ambito delle proprie competenze, provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico, civile e culturale delle comunità locali.
2. La legge stabilisce i servizi riservati in via esclusiva al comune.
3. Il comune gestisce i servizi pubblici in conformità alle leggi vigenti in materia e con le modalità previste negli articoli di cui al presente capo.
4. Il comune individua le forme di gestione dei servizi pubblici sulla base di valutazioni comparative, finalizzate a obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità.
5. Il comune adotta forme di controllo della gestione dei servizi pubblici

atte a verificare la rispondenza dei risultati conseguiti agli obiettivi di cui al comma precedente;

6. Il Comune riconosce la risorsa idrica come diritto collettivo ed universale a prevalente rilevanza non economica.

Articolo 48

La concessione di servizi pubblici

1. Le concessioni di servizi pubblici del comune sono affidate mediante procedura ad evidenza pubblica. Il ricorso a trattativa privata è ammesso in presenza di speciali circostanze relative alla natura dei servizi in conformità al regolamento.
2. I relativi contratti disciplinano le caratteristiche del servizio erogato, le tariffe praticate, il controllo sul funzionamento del servizio, il canone dovuto o la partecipazione dell'ente agli utili dell'impresa, le modalità di utilizzo e trasferimento degli impianti e degli immobili, le penalità, la decadenza, le modalità di esercizio della facoltà di riscatto e ogni altro aspetto rilevante ai fini della disciplina del rapporto, nella preminente considerazione dell'interesse pubblico.

Articolo 49

Le aziende speciali

1. L'azienda speciale è un ente strumentale del comune, dotato di personalità giuridica e di autonomia imprenditoriale, che può essere costituito per la gestione di servizi a prevalente connotazione economico-imprenditoriale.
2. La costituzione di aziende speciali è deliberata dal consiglio comunale. La deliberazione deve indicare il servizio o i servizi pubblici per la cui gestione l'azienda viene costituita. L'attribuzione all'azienda di nuovi servizi e lo scorporo dall'azienda di servizi da essa gestiti, sono parimenti deliberati dal consiglio comunale.
3. Il consiglio comunale delibera lo statuto dell'azienda. Delibera, altresì, le modifiche dello stesso, eventualmente su proposta del consiglio di amministrazione dell'azienda e sentito, comunque, il medesimo.

4. L'ordinamento e il funzionamento dell'azienda sono disciplinati dallo statuto e dai regolamenti dell'azienda stessa.
5. Il comune conferisce all'azienda il capitale di dotazione. Nel rispetto dell'autonomia imprenditoriale dell'azienda, ne determina le finalità e gli indirizzi; emana le direttive necessarie al raggiungimento del pareggio del bilancio e degli obiettivi di interesse collettivo che l'assunzione dei pubblici servizi è destinata a soddisfare; ne approva gli atti fondamentali, come definiti nello statuto dell'azienda; esercita su essa la vigilanza; ne verifica i risultati di gestione; provvede alla copertura preventiva degli eventuali costi sociali; esercita, nei confronti degli organi dell'azienda, le funzioni indicate all'articolo seguente.
6. Le modalità di esercizio delle funzioni di cui al comma precedente sono previste nel regolamento.

Articolo 50

Gli organi delle aziende speciali

1. Organi dell'azienda sono il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore.
2. Al direttore compete la responsabilità gestionale.
3. Il consiglio di amministrazione è formato da un numero di amministratori compreso tra un minimo di quattro e un massimo di sei, secondo quanto stabilito dallo statuto dell'azienda.
4. Il presidente e i membri del consiglio di amministrazione sono nominati dal sindaco, nei termini previsti dalla legge, tra candidati che possiedono i requisiti per la nomina a consigliere comunale ed una specifica competenza tecnica o amministrativa per studi compiuti, per funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche o private per uffici pubblici ricoperti. I consiglieri comunali non possono essere nominati presidente o membro del consiglio di amministrazione delle aziende speciali.
5. Il presidente ed i membri del consiglio di amministrazione decadono quando il sindaco cessa dalla carica per esaurimento del mandato o per gli altri motivi previsti dalla legge. Essi comunque rimangono in carica ad ogni effetto sino alla nomina, rispettivamente, del nuovo presidente o dei nuovi membri del consiglio d'amministrazione.

6. Il direttore è nominato dal consiglio di amministrazione dell'azienda tra persone fornite dei necessari requisiti di capacità ed esperienza professionale, ove possibile sulla base di una valutazione comparativa tra più aspiranti. La sua durata in carica ed il suo stato giuridico ed economico sono definiti dallo statuto dell'azienda, dai contratti collettivi, nonché dalle leggi vigenti in materia.
7. Il consiglio di amministrazione dell'azienda ed il presidente possono, per gravi ragioni e previa contestazione, essere revocati dal sindaco. Costituiscono gravi ragioni, tra l'altro, la persistente violazione di obblighi imposti da norme di legge o di statuto o dalle direttive assegnate, l'accertata grave disfunzione nella conduzione dell'azienda, l'impossibilità di funzionamento, la mancata realizzazione del pareggio di bilancio, l'accertata inosservanza dei criteri di economicità, efficienza ed efficacia della gestione.
Contemporaneamente al provvedimento di revoca il sindaco nomina i nuovi amministratori.
8. Il sindaco può altresì revocare i singoli componenti del consiglio d'amministrazione per gravi motivi.
9. Il direttore può essere revocato, previa contestazione, con provvedimento motivato del consiglio di amministrazione dell'azienda.

Articolo 51

Le istituzioni

1. L'istituzione è un organismo strumentale del comune, dotato di autonomia gestionale, che può essere costituito per la gestione di servizi estranei alla logica del mercato.
2. Vale, per la costituzione di istituzioni, per gli organi delle medesime e per le funzioni che il comune è competente ad esercitare nei loro confronti, quanto previsto in materia di aziende speciali dall'articolo 49, commi 2, 5 e 6, nonché dall'articolo 50, commi 1, 2, 5, 6, 7, 8 e 9 del presente statuto, fatto salvo quanto previsto dai commi seguenti.
3. Il consiglio di amministrazione dell'istituzione è formato da un numero di amministratori compreso tra un minimo di 5 e un massimo di 9, secondo quanto stabilito nella deliberazione costitutiva.
4. I membri del consiglio d'amministrazione sono nominati dal sindaco. I

- consiglieri comunali non possono essere nominati.
5. I membri del consiglio di amministrazione rimangono in carica ad ogni effetto fino a quando resta in carica il sindaco che li ha nominati. Gli stessi possono essere nuovamente nominati per una sola volta.
 6. L'ordinamento e il funzionamento delle istituzioni sono disciplinati, per quanto non previsto dalla legge e dal presente statuto, da un apposito regolamento del comune.

Articolo 52

Le società per azioni a prevalente capitale pubblico locale

1. Servizi pubblici di competenza comunale possono essere affidati, ai sensi dell'articolo 47, comma 3, lettera e), a società per azioni in cui il comune abbia, anche insieme con altri enti pubblici, la partecipazione prevalente.

Articolo 53

Partecipazione a società di capitali, associazioni e fondazioni

1. Anche fuori dei casi e dei limiti di cui all'articolo precedente, il comune può costituire apposite società per azioni senza il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria. Il comune può, altresì, acquisire quote o azioni di società di capitali. Può partecipare, altresì, ad associazioni o a fondazioni.
2. La partecipazione del comune a società di capitali, associazioni o fondazioni di cui al comma precedente è, in ogni caso, deliberata dal consiglio comunale.
3. Compete al sindaco la designazione o la nomina dei rappresentanti del comune negli organi delle società, associazioni o fondazioni a cui il comune stesso partecipi, tra candidati che presentino documentati requisiti di competenza e professionalità.

CAPO VII
EFFICIENZA DELL'AMMINISTRAZIONE E
CONTROLLI ECONOMICO-FINANZIARI

Articolo 54
Efficienza e responsabilità nell'organizzazione
e nell'azione amministrativa

1. Per l'attuazione dei principi di cui all'articolo 9 del presente statuto, il comune adotta metodi di verifica e controllo della gestione in tutti i settori ed istituzioni facenti capo all'amministrazione.
2. Abrogato
3. Abrogato
4. Ai fini dell'efficienza dell'amministrazione saranno introdotti indicatori di produttività quali parametri fondamentali di misura dell'attività tecnico-amministrativa e per l'attribuzione degli incentivi economici a favore del personale.
5. Il regolamento specifica tempi e modalità per lo svolgimento dell'attività amministrativa, determinandoli in relazione alle diverse caratteristiche dei procedimenti amministrativi, e stabilendo i criteri per l'individuazione dei funzionari responsabili ad ogni livello funzionale, per ogni procedimento e per ogni fase di esso.

Articolo 55
Revisione economico-finanziaria

1. Il consiglio comunale elegge, con voto limitato a due componenti, il collegio dei revisori, composto da tre membri, scelti in conformità alla legge.
2. I revisori durano in carica tre anni e sono rieleggibili per una sola volta; sono revocabili per inadempienza secondo le modalità indicate dal regolamento. In particolare cessano dall'incarico per:
 - a) scadenza del mandato;
 - b) dimissioni volontarie;
 - c) impossibilità derivante da qualsivoglia causa a svolgere l'incarico per

- un periodo di tempo stabilito dal regolamento dell'ente.
3. Non possono essere nominati i membri del consiglio comunale e coloro che non abbiano i requisiti di cui all'articolo 2399 del codice civile nonché i requisiti di eleggibilità a consigliere comunale.
 4. Abrogato
 5. Il collegio dei revisori esprime i rilievi e le proposte ritenuti utili a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità di gestione del comune.
 6. La giunta e il consiglio comunale possono sentire il collegio dei revisori in ordine a specifici aspetti inerenti all'attività di questo, richiedendone, se del caso, la partecipazione alle proprie riunioni.
 7. Il collegio dei revisori, ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'ente, ne riferisce immediatamente per iscritto al consiglio comunale per il tramite del sindaco.
 8. Gli atti del collegio devono essere sottoscritti dalla maggioranza di esso, con facoltà per il revisore di far verbalizzare i motivi del proprio dissenso.
 9. Il collegio dei revisori esercita le sue funzioni anche nei confronti delle istituzioni di cui all'articolo 51, con le stesse modalità e procedure, in quanto compatibili.
 10. Il collegio dei revisori collabora altresì con il consiglio all'attività di indirizzo dell'ente, anche con relazioni periodiche, mediante rilevazione analitica dei modelli organizzativi e delle procedure operative dell'ente; mediante analisi economica dell'andamento gestionale ed una sintesi delle rilevazioni effettuate; mediante indicazione di proposte di riorganizzazione.

Articolo 56

Finanza e contabilità

1. Il comune provvede alla gestione finanziaria, economica e patrimoniale in conformità alle norme fissate con legge dello Stato.
2. Esercita con le forme e le modalità previste nei singoli regolamenti, nel rispetto dei principi costituzionali, gli autonomi poteri impositivi attribuiti dalla legge.

Articolo 57

Demanio e patrimonio

1. Il comune ha propri beni demaniali e patrimoniali in conformità alla legge.
2. Di tutti i beni comunali sono redatti inventari analitici secondo le norme del regolamento.
3. Gli inventari sono chiusi al termine di ogni anno finanziario ed aggiornati almeno ogni cinque anni.
4. La contabilità dell'ente deve consentire di rilevare le variazioni subite dai beni del demanio e del patrimonio, distinguendo quelle originate dalla gestione finanziaria da tutte le altre.
5. La gestione dei beni dell'ente è attuata secondo i principi di economicità ed efficacia nell'impiego.
6. I beni patrimoniali devono di norma, essere dati in affitto per garantire la loro redditività. A tal fine saranno individuati i consegnatari dei beni con le modalità previste dal regolamento.

Articolo 58

Controllo interno degli equilibri finanziari

1. L'ente applica, con le modalità previste dal regolamento, sistemi e procedure di controllo interno degli equilibri della gestione finanziaria riferiti alla copertura delle spese correnti e per rimborso di prestiti ed alle spese di investimento.
2. I sistemi di controllo si applicano anche alla gestione di cassa.

Articolo 59

Controllo economico interno della gestione

1. L'ente applica procedure di controllo interno disciplinate dal regolamento che consentano, attraverso l'analisi economica della gestione complessiva di particolari processi o di singole operazioni, di formulare giudizi idonei a conseguire gli obiettivi gestionali secondo criteri di efficienza organizzativa e di efficacia.

2. L'esame della qualità dei servizi resi costituisce uno degli elementi essenziali del controllo interno di natura economica.
3. Il consiglio comunale ai fini del controllo della gestione finanziaria, economica e patrimoniale dell'ente può richiedere relazioni informative e propositive alla giunta e al collegio dei revisori, su aspetti rilevanti dell'attività gestionale e su singoli atti fondamentali con particolare riguardo all'organizzazione e gestione dei servizi ed allo stato di attuazione della programmazione socio-economica, territoriale e finanziaria.

TITOLO V SPESE ELETTORALI

Articolo 59-bis Spese elettorali

1. Il bilancio preventivo di spesa cui i candidati a sindaco e le liste dei candidati a consigliere comunale intendono vincolarsi che deve accompagnare il deposito delle liste o delle candidature deve essere pubblicato all'albo pretorio entro 24 ore dalla data di comunicazione di ammissione alle consultazioni dei singoli candidati e delle liste e deve ivi rimanere fino alla scadenza del termine di pubblicazione del rendiconto.
2. Il rendiconto che i candidati e le liste sono tenuti a presentare sarà pubblicato, per la durata di quindici giorni, all'albo pretorio entro cinque giorni dal termine previsto dalla legge.
3. Sia i bilanci preventivi che i rendiconti delle liste devono essere presentati e sottoscritti dai rispettivi delegati, mentre quelli dei singoli candidati alla carica di sindaco saranno presentati e sottoscritti dai medesimi.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

I

Regolamenti di attuazione dello statuto

1. Fino all'entrata in vigore degli adottandi regolamenti, si applicano le norme vigenti, in quanto compatibili con il presente statuto.

II

Modalità di revisione dello statuto

Abrogato

DISPOSIZIONE TRANSITORIA RIFERITA ALL'ART. 33

Abrogato

DISPOSIZIONE TRANSITORIA RIFERITA ALL'ART. 34 E ALL'ART. 35-BIS

1. Vengono mantenute le circoscrizioni di decentramento vigenti e il numero di seggi previsto per ciascuna circoscrizione alla data del 31 dicembre 2000 fino alla modificazione del regolamento sul decentramento.